

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA PERLA A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA PRINCIPE DI
PIEMONTE 11/B

Numero REA: SS - 205930

Codice fiscale: 02803900907

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio n.446	Raccolta n.383
	COSTITUZIONE DI SOCIETÀ COOPERATIVA PER LO SVOLGIMENTO	
	DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI	
	PERSONE SVANTAGGIATE CON ALMENO TRE SOCI	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di ottobre (04.10.2019).	
	In Sassari, presso il mio ufficio in via Roma n. 27.	
	Dinanzi a me dottor Luca Cattani, Notaio in Olbia, iscritto nel Ruolo del Collegio	
	Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania	
	sono comparsi:	
	- SOTGIA Mirko , nato a Sassari il giorno 11 giugno 1973, codice fiscale dichiara-	
	to: STG MRK 73H11 I452L, in attesa di occupazione	
	domiciliato a Sassari, in Via Baronìa n. 2/A,	
	che mi dichiara essere separato legalmente;	
	- FALCHI Irene Lucia , nata a Alghero (SS) il giorno 22 giugno 1974, codice fi-	
	scale dichiarato: FLC RLC 74H62 A192L, in attesa di occupazione	
	domiciliata a Sassari, in Via Claudio Monteverdi n. 12,	
	che mi dichiara essere separata legalmente;	
	- ZEDDA Simone , nato a Torino il giorno 31 luglio 1979, codice fiscale dichiara-	
	to: ZDD SMN 79L31 L219X, impiegato	
	residente a Porto Torres (SS), in Via Azuni D. Alberto n. 11/B	
	che mi dichiara essere libero di stato.	

	Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono	
	certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:	

Articolo 1 (Denominazione e sede)	
Per gli effetti della legge 8 novembre 1991 n.381, e per lo svolgimento di attività fi-	
nalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, viene costituita fra i	
suddetti componenti una società cooperativa disciplinata dalle norme del Codice Ci-	
vile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili e non derogate dal	
presente atto, sotto la denominazione "COOPERATIVA SOCIALE LA PER-	
LA A R.L." e con sede fissata nel Comune di Sassari.	
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo è attualmente stabi-	
lito in Via Principe di Piemonte n.11/B.	
Articolo 2 (Durata)	
La durata della cooperativa è fissata fino al giorno 31 dicembre 2060.	
Articolo 3 (Oggetto e scopi)	
- La Società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità e senza finalità	
lucrative, ma svolgendo la propria attività anche con terzi, si propone lo scopo di	
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
zione sociale dei cittadini, nonché di realizzare nuove occasioni di lavoro per i soci,	
attraverso l'esercizio di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.	
- In particolare, la Società ha per oggetto la gestione di lavanderie tradizionali e/o	
di lavanderie automatiche self-service a gettone (o a tessera). Nell' ambito delle sud-	
dette attività potranno essere effettuati, a titolo esemplificativo: il lavaggio e l'asciui-	
gatura di abiti, di capi di abbigliamento in genere, di trapunte, di coperte e di piu-	
moni, il lavaggio antibatterico, il lavaggio di biancheria per la casa, di tendaggi, di	
tappeti, la sterilizzazione, la pulitura di capi in pelle, di scarpe, di pellicce, di capi	
di renna e di giacconi, anche con ritiro e consegna a domicilio; la fornitura dei ser-	

	vizi di stiratura, sartoria e tintoria; la gestione di distributori automatici, nonche' il	
	commercio all'ingrosso e al dettaglio di saponi liquidi, profumi, detersivi, diluenti e	
	di tutti gli articoli utilizzati dalle lavanderie.	
	- La società, nel rispetto della legislazione vigente, in via non prevalente ma in fun-	
	zione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto, e quindi in	
	via meramente occasionale, potrà compiere ogni operazione commerciale, mobilia-	
	re ed immobiliare in genere, che fosse ritenuta necessaria o utile al perseguimento	
	dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni non di collocamen-	
	to in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e	
	la prestazione di garanzie, reali o personali, non a favore del pubblico,	
	il tutto secondo le modalità specificate nell'articolo relativo all'oggetto sociale che,	
	con le altre norme relative al funzionamento della società, risultano dallo Statuto ,	
	composto di complessivi 25 (venticinque) articoli, che si allega a questo atto per	
	formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".	
	- Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può dotarsi di tutte le at-	
	trezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	- La società in ogni caso provvederà al miglioramento economico morale dei soci,	
	nonché ad ogni forma di assistenza e previdenza, applicando i principi ed i metodi	
	della cooperazione e della mutualità; sarà compito di amministratori e sindaci, se	
	nominati, documentare la condizione di mutualità prevalente a norma di legge.	
	Articolo 4 (Quote di Capitale)	
	Il capitale sociale è ripartito in quote di valore variabile il cui valore non può essere	

	inferiore a 25 (venticinque) euro.	
	Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dai soci nelle seguenti rispettive	
	misure:	
	- dal socio SOTGIA Mirko per Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero);	
	- dal socio FALCHI Irene Lucia per Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero ze-	
	ro);	
	- dal socio ZEDDA Simone per Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero);	
	per un totale di nominali Euro 450,00 (quattrocentocinquanta virgola zero zero),	
	somme già versate nelle casse sociali.	
	Ai soli fini delle spese di costituzione e per far fronte alle stesse le predette quote	
	sono emesse con un sovrapprezzo di Euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero	
	zero) ciascuna, tutte somme già versate dai soci nelle casse sociali.	
	I conferimenti devono essere eseguiti entro il termine richiesto dagli amministratori	
	al momento dell'ammissione e comunque entro trenta giorni da questa.	
	Articolo 5 (Requisiti ed interessi dei soci)	
	I soci potranno essere esclusivamente persone fisiche se in numero non inferiore a	
	tre e non superiore a otto, ovvero anche persone giuridiche qualora il numero dei	
	soci sia superiore a otto.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in con-	
	correnza con quella della presente cooperativa.	
	Dovrà esservi corrispondenza tra qualifica personale o professionale del socio ed at-	
	tività esercitata dalla cooperativa secondo i criteri che saranno stabiliti in apposito	
	regolamento redatto a norma del presente articolo.	
	I rapporti tra la società ed i soci saranno disciplinati da regolamenti che, nel rispet-	
	to delle previsioni statutarie e di legge, determinano i criteri e le regole inerenti allo	

	svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci che dovranno essere predi-	
	sposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie.	
	Possono far parte della cooperativa <u>soci volontari</u> che prestino la loro attività gratui-	
	tamente.	
	I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavo-	
	ro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettiva-	
	mente sostenute e documentate, sulla base dei parametri che saranno stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Articolo 6	
	(Regole per la ripartizione degli Utili e ristorni)	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo e-	
	sercizio si chiuderà il 31 dicembre 2019 .	
	Gli utili netti di esercizio, previa la deduzione da destinare ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura di legge, sono attribui-	
	ti nella misura del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale.	
	L'assemblea determina, nel rispetto di legge, la destinazione degli utili non assegna-	
	ti.	
	Ai sensi dell'art. 2514 c.c. ai fini della sussistenza dei requisiti di mutualità preva-	
	lente e delle agevolazioni fiscali tutte si precisa che :	
	a) è fatto divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse mas-	

	simo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori sia durante la vi-	
	ta sociale che in sede di liquidazione;	
	d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I ristorni sono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici con criteri che rispettino tali proporzioni e secondo le modalità	
	che potranno essere specificate nel regolamento interno.	
	Articolo 7 (Assemblea)	
	L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria previa convocazione fatta	
	dagli amministratori a mezzo di avviso da depositarsi presso la sede della società, e	
	da comunicarsi con lettera raccomandata, o consegnata a mano, oppure tramite con-	
	vocazione effettuata con mezzi telematici che diano prova dell'avvenuta ricezione,	
	a ciascun socio, il tutto nel termine di almeno otto giorni prima della data fissata	
	per l'adunanza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rap-	
	presentati all'adunanza.	
	Articolo 8 (Sistema di amministrazione)	
	La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre	
	a cinque membri.	

	Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica per tre esercizi nel rispetto del-	
	l'art. 2383 del codice civile e i suoi componenti potranno essere soci o non soci nel	
	rispetto dell'art.2542 c.c. del codice civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione opererà secondo le regole dell'amministrazione	
	coniuntiva ed i principi della collegialità ed è disciplinato dagli articoli 2380 bis e	
	ss. del codice civile in quanto non derogati dal presente atto e dall'allegato statuto.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e più segnatamente gli sono con-	
	ferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo	
	quanto per legge espressamente riservato all'assemblea dei soci.	
	Art.9 (Deleghe e rappresentanza)	
	Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri o delle proprie attribuzioni,	
	coniuntamente o disgiuntamente, ad uno o più dei suoi membri, obbligatoriamente	
	determinando i limiti della delega che, in ogni caso, non può comprendere le attri-	
	buzioni non delegabili a norma del codice civile ed in particolare a norma del-	
	l'art.2544 c.c.	
	Gli amministratori hanno come per legge la rappresentanza generale della società	
	ma si conviene che la firma sociale e la rappresentanza siano devolute al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione che dovrà esercitarle in via esclusiva.	
	Il Consiglio potrà anche delegare l'uso della firma sociale e la rappresentanza di	
	fronte ai terzi, con le limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più amministratori.	
	Articolo 10 (Nomina dei primi Amministratori)	
	I Componenti convengono che a comporre il primo Consiglio di Amministrazione	
	siano nominati gli stessi soci signori SOTGIA Mirko, FALCHI Irene Lucia e	
	ZEDDA Simone di cui il primo assume la carica di Presidente, la seconda quella	

	di Vicepresidente e l'ultimo quella di Consigliere.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è fin d'ora delegato al compimento	
	degli atti di ordinaria amministrazione, ed in particolare all'apertura di conti corren-	
	ti bancari o postali, con potere di compiere tutte le operazioni da essi dipendenti ed	
	accessorie, nonchè assumere obbligazioni in nome e per conto della società sino al	
	limite di euro 5.000 (cinquemila).	
	Senza specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente non	
	potrà compiere atti di straordinaria amministrazione ed in particolare procedere al-	
	l'alienazione di beni immobili o mobili registrati od alla concessione di garanzie	
	reali o personali.	
	Articolo 11 (Controllo dei conti)	
	La nomina del collegio sindacale non è obbligatoria fino a che non siano superati i	
	limiti previsti dal codice civile all'art.2477 c.c.. Nel caso di superamento dei limiti	
	di cui in precedenza, si applicheranno le relative disposizioni del codice in tema di	
	disciplina e poteri del collegio sindacale.	
	Articolo 12 (Spese)	
	Ai sensi di legge, i componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo del-	
	le spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad euro 1.300,00	
	(milletrecento virgola zero zero); spese che vengono assunte dalla società che dà at-	
	to di aver operato la ritenuta d'acconto prevista per legge sui compensi dovuti al no-	
	taio rogante il presente atto.	
	Per quanto non previsto dal presente atto e nell'allegato statuto contenente le altre	
	norme relative al funzionamento della società, le parti si rimettono a quanto stabili-	
	to in materia dalle vigenti disposizioni di legge sulle società a responsabilità limita-	
	ta in quanto compatibili con la normativa sulle cooperative.	

10 di 10